

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1930 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2022****che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione ⁽²⁾ fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica altresì i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso di cui all'articolo 7, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 era stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione ⁽³⁾ per differire la data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 al 1° febbraio 2021. Detta data è stata nuovamente differita al 1° febbraio 2022 dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Tuttavia, i portatori di interessi hanno dimostrato che gli acquisti forzosi obbligatori potrebbero aumentare la pressione di liquidità e i costi dei titoli a rischio di acquisto forzoso. Tale effetto potrebbe essere ulteriormente esacerbato in caso di volatilità del mercato. In tale contesto, l'applicazione delle norme sull'acquisto forzoso obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 e ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/1229 potrebbe incidere negativamente sull'efficienza e la competitività dei mercati dei capitali nell'Unione. Tale incidenza potrebbe a sua volta comportare un maggiore scarto denaro-lettera, una minore efficienza del mercato e incentivi ridotti a prestare titoli sui mercati dei prestiti di titoli e sui mercati pronti contro termine e a regolare le operazioni con CSD stabiliti nell'Unione. Si prevede pertanto che i costi dell'applicazione delle norme sull'acquisto forzoso, come attualmente specificato nel regolamento (UE) n. 909/2014, superino i potenziali benefici.
- (4) L'articolo 76, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stato modificato dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Tale modifica prevede la possibilità di avere date di applicazione diverse per ciascuna delle misure di disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 13, del regolamento (UE) n. 909/2014, come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2018/1229, con l'obiettivo di prevedere il tempo necessario per rivalutare il quadro della disciplina del regolamento stabilito dal

⁽¹⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione, dell'8 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento all'entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1).

regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare le norme sull'acquisto forzoso. È pertanto necessario garantire che le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all'acquisto forzoso non si applichino fino al completamento di detta rivalutazione. Ciò eviterebbe inoltre che i partecipanti al mercato sostengano costi di attuazione duplicati in caso di modifica di dette norme a seguito della revisione del regolamento (UE) n. 909/2014 ⁽⁶⁾.

- (5) Di conseguenza le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all'acquisto forzoso non dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 2 novembre 2025.
- (6) A norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 909/2014 e dell'articolo 76, paragrafo 5, di tale regolamento nella versione anteriore a quella modificata dal regolamento (UE) 2022/858, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ è stato soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229, per tenere conto del fatto che, a decorrere da tale data, il regolamento (UE) n. 909/2014 e il regolamento delegato (UE) 2018/1229 avrebbero dovuto armonizzare a livello dell'Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti con un ambito di applicazione più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012. Dato che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all'acquisto forzoso non si applicheranno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 2 novembre 2025, è necessario prevedere le procedure di acquisto forzoso precedentemente stabilite dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 fintanto che le norme di cui agli articoli da 21 a 38 del regolamento (UE) 2018/1229 sono applicate.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.
- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (9) Tenuto conto della portata limitata della modifica, della necessità di garantire al più presto chiarezza ai partecipanti al mercato e del contributo precedentemente apportato da detti partecipanti per la consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea nell'ambito della proposta legislativa relativa al regolamento (UE) 2022/858, l'ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta. Tuttavia, l'ESMA ha effettuato un'analisi di alto livello dei potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Nell'elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1229

Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 è così modificato:

- 1) nel capo IV, Disposizioni finali, è inserito il seguente articolo 41 bis:

«Articolo 41 bis

Disposizioni transitorie

Fino al 2 novembre 2025 la controparte centrale di uno Stato membro che presta servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:

- ⁽⁶⁾ Il 16 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) n. 909/2014 per migliorare l'efficienza dei mercati del regolamento titoli dell'Unione, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria (https://ec.europa.eu/info/publications/220316-central-securities-depositories-regulation-review_it).
- ⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
- ⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;
 - b) se l'acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento;
 - c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).»;
- 2) l'articolo 42 è così modificato:
- i) il titolo è sostituito dal seguente:
«**Entrata in vigore e applicazione**»;
 - ii) è aggiunto il seguente comma:
«Le misure di disciplina del regolamento di cui agli articoli da 21 a 38 non si applicano tuttavia fino al 2 novembre 2025.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
